



**MEDIOBANCA**  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

REGOLAMENTO DI GESTIONE  
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO  
MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO GESTITO  
DA MEDIOBANCA SGR S.P.A.  
E DENOMINATO

Il presente Regolamento  
è valido a decorrere dal **30 marzo 2022**

**MEDIOBANCA**  
**DIVERSIFIED INCOME**

*Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo Amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.*

## A) SCHEDA IDENTIFICATIVA



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

### Denominazione, tipologia e durata del Fondo

Fondo comune di investimento mobiliare aperto, italiano, armonizzato denominato: "**Mediobanca Diversified Income**" (di seguito il "**Fondo**").

La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR almeno due anni prima della scadenza.

Sono previste sette classi di quote, definite quote di "Classe A", di "Classe B", di "Classe C", di "Classe D", di "Classe G", di "Classe GD" e di "Classe F", destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.5 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate.

### Società di gestione

Mediobanca SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.. Iscritta nella Sezione Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazzetta M. Bossi 1.

Il sito internet della SGR è: [www.mediobancasgr.com](http://www.mediobancasgr.com).

### Depositario

Il Depositario del fondo è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito anche "Depositario"), con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle banche tedesche.

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Brienner Strasse 59.

Le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing Control", dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 - Palazzo Lingotto - Torino.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano - Via Verdi, 8.

I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato

L'ultimo rendiconto gestione di ciascun Fondo e l'ultima relazione semestrale sono messi a disposizione del pubblico presso la sede secondaria italiana del Depositario, nonché sul sito internet della SGR.

Indirizzo del sito internet del Depositario: [www.statestreet.com](http://www.statestreet.com).

### Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, espresso in millesimi di Euro, è calcolato ogni giorno lavorativo. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Italiana S.p.A., non coincidente con un giorno di festività nazionale italiana.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

## B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

### 1) Scopo, oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

#### 1.1 Scopo

Il Fondo ha come scopo un incremento del valore del capitale investito su un orizzonte d'investimento di medio periodo, attraverso uno stile di gestione flessibile e senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento ed alle aree geografiche in cui investire.

#### 1.2 Oggetto

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, quali: azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, depositi bancari, strumenti finanziari derivati su azioni, obbligazioni, indici, valute e tassi d'interesse, nonché parti di OICVM, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICVM collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nel rispetto delle tecniche di contenimento del rischio descritte nel successivo punto "Politica d'investimento".

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, anche in via esclusiva, in strumenti finanziari di natura monetaria, depositi bancari e liquidità, come indicato nei limiti stabiliti nel paragrafo 1.3 del presente Regolamento. In relazione a specifiche situazioni congiunturali o all'andamento dei mercati finanziari, per la tutela degli interessi dei partecipanti, resta comunque ferma la facoltà di detenere transitoriamente fino alla totalità del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e strumenti finanziari di natura monetaria.

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D. Lgs. 58/98, anche quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo.

#### 1.3 Politica d'investimento

##### Principali tipologie di strumenti finanziari

Il patrimonio del Fondo sarà investito in strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria denominati in misura principale in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Corona Norvegese e Corona Svedese. Il Fondo, inoltre, potrà investire in OICVM, anche collegati, nonché, in misura contenuta, in depositi bancari. Il Fondo può investire direttamente in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia "investment grade". È consentito l'investimento in OICVM la cui politica di gestione si focalizzi su obbligazioni "sub investment grade" entro un limite del 30% del Fondo.

##### Valuta di denominazione

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le voci contabili denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di valutazione, accertati sui mercati regolamentati.

L'esposizione valutaria derivante dagli investimenti diretti in strumenti finanziari e dall'utilizzo di modelli sistematici o da algoritmi di tipo total return può arrivare a determinare un'esposizione complessiva principale.

##### Aree geografiche/mercati di riferimento

Europa, Asia, America, Oceania.

##### Categoria emittenti e/o settori industriali

Per la componente azionaria, emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici. La componente obbligazionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali, o emittenti societari di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori merceologici.

##### Rating

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (cd. investment grade) sulla base del sistema interno basato su parametri sia di natura qualitativa che quantitativa. Tale sistema può prendere in considerazione anche i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. La valutazione del merito di credito degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, detenuti in misura non significativa nel portafoglio del Fondo, può essere condotta dalla SGR facendo affidamento sui giudizi ad essi assegnati da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla normativa vigente.

##### Operazioni in strumenti finanziari derivati

Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:

- copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
- più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, di utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti finanziari derivati rispetto agli strumenti sottostanti, di avere una più rapida esecuzione delle transazioni, di sfruttare le opportunità di arbitraggio e di gestire il credito di imposta;
- esposizione ai mercati, compatibilmente con l'obiettivo dichiarato del Fondo e con la tecnica di gestione adottata, realizzata mediante ad esempio, l'acquisto o la vendita di contratti futures o la negoziazione di contratti swap per assumere posizioni su indici e/o singoli titoli.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dei rischi non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

L'esposizione complessiva è calcolata con il metodo degli impegni. Qualora le posizioni lunghe e corte, siano esse titoli o derivati, abbiano sottostanti comuni o il derivato abbia finalità di copertura, il calcolo dell'esposizione non considera tale posizione. L'utilizzo di derivati con finalità d'investimento è indirizzato ad implementare sia scelte tattiche, sia strategie di arbitraggio tra mercati e/o strumenti finanziari.

##### Tecnica di gestione

La SGR attua uno stile di gestione attivo utilizzando una combinazione di strategie tra loro decorrelate ed aventi fonti di performance differenti, allo scopo di ottenere un portafoglio estremamente diversificato ed una performance complessiva positiva nella maggior parte degli scenari. Le strategie contenute nel Fondo possono essere raggruppate in tre categorie ciascuna con obiettivi differenti. La prima categoria ha come obiettivo la generazione di performance attraverso l'esposizione ai mercati delle diverse classi di investimento ("Beta") utilizzando algoritmi basati, tra gli altri, sul concetto di *risk parity* e di *tactical asset allocation*. L'obiettivo della seconda categoria di strategie è quello di estrarre performance da modelli total return sulle diverse classi di investimento ("Alpha"). La terza categoria intende generare rendimento sfruttando le opportunità presenti sui diversi mercati appartenenti a tutte le asset class nelle quali il fondo investe, sia direzionalmente, sia in forma di *relative value*.

Il profilo di rischio complessivo del portafoglio viene mantenuto coerente nel tempo.

Viene inoltre utilizzata una componente obbligazionaria per la gestione della liquidità del Fondo, che viene principalmente investita in strumenti obbligazionari di tipo monetario e/o a breve termine emessi da emittenti sovrani e da organismi internazionali. Tale componente ha durata residua inferiore a 12 mesi. La selezione degli strumenti finanziari obbligazionari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse e su analisi sulla qualità degli emittenti. A tutela del patrimonio ed in situazioni eccezionali, il Fondo può investire fino al 100% delle attività nella componente obbligazionaria o/e monetaria. L'esposizione al rischio di cambio può essere guidata, tra gli altri, da modelli sistematici o da algoritmi di tipo total return. L'esposizione derivante da investimenti in strumenti denominati in valuta viene, invece, generalmente limitata mediante l'utilizzo di strumenti derivati con finalità di copertura quali operazioni a termine o future.

#### Attività a garanzia di operazioni in strumenti finanziari derivati OTC

Il rischio controparte connesso alle operazioni in strumenti finanziari derivati OTC può essere ridotto, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa di vigilanza vigente, dalle attività ricevute dal Fondo a titolo di garanzia, a condizione che queste:

- siano rappresentate da liquidità in Euro o da titoli emessi da Stati appartenenti all'OCSE, emessi nella divisa nazionale, con scadenza massima di dieci anni, con rating di lungo termine (Moody's oppure S&P) minimo di A3/A-;
- se diverse dalla liquidità, sia applicato uno scarto di garanzia pari almeno all'8%;
- non siano vendute, reinvestite o date in garanzia.

I limiti indicati si devono intendere come segue:

Limite e relativo significato:

- Residuale: fino ad un massimo del 10%
- Contenuto: tra il 10% ed il 30%
- Significativo: tra il 30% ed il 50%
- Prevalente: tra il 50% ed il 70%
- Principale: almeno il 70%.

#### Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati/settori di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
- rischio di credito:** rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte:** rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti;
- rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. L'utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo, derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati.

Infine l'investimento in parti di O.I.C.R. comporta l'assunzione dei rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.

La SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe per specifiche scelte d'investimento ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Il Fondo emette quattro Classi di quote a capitalizzazione dei proventi e tre Classi a distribuzione dei proventi.

## 1.4 Operazioni con parti correlate

Il patrimonio del Fondo può essere investito in parti di OICVM gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza (di seguito "OICR collegati"), nonché in OICVM gestiti da Società legate alla SGR da controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento e comunque nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo.

Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo.

## 1.5 Altre caratteristiche del Fondo

Il Fondo emette sette classi di quote:

- Classe A ad accumulazione dei proventi dedicata a Clienti Professionali;
- Classe B ad accumulazione dei proventi dedicata a Clienti al dettaglio;
- Classe C a distribuzione dei proventi dedicata a Clienti Professionali;
- Classe D a distribuzione dei proventi dedicata a Clienti al dettaglio;
- Classe G ad accumulazione dei proventi che non prevedono l'applicazione di una commissione di sottoscrizione, dedicata a Clienti al dettaglio;
- Classe GD a distribuzione dei proventi che non prevedono l'applicazione di una commissione di sottoscrizione, dedicata a Clienti al dettaglio;
- Classe F ad accumulazione dei proventi dedicata alla sottoscrizione da parte di fondi feeder che non prevedono l'applicazione di alcuna commissione.

Le Classi di quote si differenziano per tipologia di cliente cui sono rivolte e per il regime delle spese applicato. Tutte le quote del Fondo, appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

## 2) Politica di distribuzione

Le Classi A, B, F e G sono ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Le Classi C, D e GD sono del tipo a distribuzione dei proventi. Il Consiglio di Amministrazione della SGR delibera l'ammontare oggetto della distribuzione in funzione della performance positiva registrata nella relativa classe del fondo (di seguito la "Performance di Riferimento") nell'anno solare precedente, tenendo anche conto dell'eventuale provento distribuito nel periodo stesso.

La Performance di Riferimento verrà calcolata come segue:

- NAV al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento/NAV al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento meno 1 (uno).

Il provento da distribuire sarà pari alla risultanza del seguente calcolo:

- percentuale di distribuzione deliberata dal C.d.A. della SGR \* Performance di Riferimento \* NAV al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento della Classe a distribuzione interessata ed il relativo importo sarà approssimato per difetto al secondo decimale (centesimo di euro).

Per esempio:

NAV al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento = 5 € NAV al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento = 5,3 €

Performance =  $5,3/5 - 1 = 6\%$

Percentuale di distribuzione deliberata dal C.d.A. = 75%

Provento distribuito =  $75\% * 6\% * 5 \text{ €} = 0,225 \text{ €}$  (arrotondato per difetto = 0,22 €)

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Si considerano aventi diritto a percepire gli importi oggetto di distribuzione i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare distribuito, spettante ad ogni quota in relazione al periodo di riferimento, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione, redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole. Nel caso in cui si tratti di quote immesse nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, la distribuzione avverrà secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante in sede di sottoscrizione o di acquisto delle quote, oppure secondo le istruzioni successive pervenute dagli interessati.

I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

L'importo distribuito potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del Periodo di riferimento). In tal caso la parte di importo distribuito che eccede detto risultato rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

### 3) Regime delle spese

#### 3.1 Spese a carico dei Partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del partecipante:

- un diritto fisso di Euro 10 per ogni versamento in unica soluzione, sia iniziale che successivo;
- un diritto fisso di Euro 10 in relazione ad ogni operazione di rimborso;
- nell'ambito dei Piani di Accumulo, un diritto fisso di Euro 10 in relazione al primo versamento e un diritto fisso di Euro 1 per ogni versamento successivo;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento (sia in caso di adesione mediante versamenti in unica soluzione sia mediante Piani di Accumulo);
- gli importi corrispondenti ad altri eventuali rimborsi e spese (es. costi relativi all'inoltro di certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote) limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione" della successiva Sezione C "Modalità di funzionamento", il diritto fisso di Euro 10 indicato alle lettere a) e c) che precedono, viene applicato e trattenuto dal nomee per ogni operazione di sottoscrizione e/o di rimborso.

La Società di Gestione avrà la facoltà di applicare una **commissione di sottoscrizione** fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo investito da ciascun investitore. Per la sottoscrizione delle quote di Classe G e GD dei Fondi non è prevista l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione. Nessuna spesa di sottoscrizione e di rimborso verrà addebitata con riferimento alle quote di Classe F, destinate alla sottoscrizione da parte di OICR feeder.

In caso di sottoscrizione di quote di Classe B, D, G, e GD mediante adesione a Piani di Accumulo, le commissioni di sottoscrizione, ove previste, sono applicate, nella misura prevista nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati del Piano (definito anche "valore nominale del piano") e sono prelevate in modo lineare su ciascun versamento.

In caso di versamenti anticipati effettuati a valere su un Piano di Accumulo ai sensi del successivo art. 1.3 della Sezione c) del presente Regolamento la commissione di sottoscrizione verrà applicata secondo le modalità descritte nella suddetta disposizione.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico degli investitori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

#### 3.2 Spese a carico del Fondo

3.2.1 Sono a carico del Fondo:

- una **commissione di gestione** su base annua:

| Classe    | Commissione di gestione su base annua |
|-----------|---------------------------------------|
| Classe A  | 0,50%                                 |
| Classe B  | 0,70%                                 |
| Classe C  | 0,50%                                 |
| Classe D  | 0,70%                                 |
| Classe G  | 1,25%                                 |
| Classe GD | 1,25%                                 |
| Classe F  | 0%                                    |

da corrispondersi mensilmente alla SGR, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del mese successivo;

- una **commissione di incentivo** per le Classi A, B, C, D, G e GD, le cui condizioni di applicabilità, il meccanismo di calcolo e le aliquote di prelievo sono di seguito illustrati. Parametri di calcolo:

- Periodo di riferimento:** dall'ultimo High Watermark Assoluto raggiunto al giorno di riferimento
- Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota
- Giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione della quota
- Valore della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia - fino al 31/03/2022. Successivamente è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo;
- Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del fondo rilevati dall'ultimo High Watermark Assoluto al giorno precedente quello di riferimento

In caso di avvio di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il valore della quota (determinata come sopra indicato) relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (cd. High Watermark Assoluto - HWA) registrato dalla quota medesima nel periodo intercorrente fra la data di rilevazione del HWA ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'overperformance come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto all'HWA ("overperformance").

L'aliquote di prelievo applicata è pari al 10% dell'overperformance.

La commissione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La commissione di incentivo maturata nel giorno di riferimento è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio del fondo; la SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del fondo con cadenza annuale.

**Momento del prelievo:** la commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il quinto giorno lavorativo dell'anno solare successivo a quello di riferimento e viene addebitata con pari valuta.

Nell'esercizio la somma delle commissioni di gestione e di incentivo non può superare:

- il 1% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. fee cap) per le quote di classe A e C
  - il 1,5% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. fee cap) per le quote di classe B e D
  - il 2,25% del valore complessivo netto medio del Fondo (c.d. fee cap) per le quote di classe G e GD.
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il compenso di seguito indicato da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto:
- a) una commissione per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione e all'estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari allo 0,033%;
  - b) una commissione per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari allo 0,003%.
- Le predette commissioni saranno maggiorate dell'Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo e onere dovuti ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- i costi sostenuti per le attività di calcolo del valore della quota esternalizzate presso il Depositario, calcolati su base annua sul valore complessivo netto del Fondo e pari a 0,014%;
  - gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;
  - le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;
  - i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
  - i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili del Fondo e per la certificazione del Rendiconto, ivi compreso quello finale di liquidazione
  - gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
  - gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del Fondo;
  - le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
  - il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.

**3.2.2** Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

**3.2.3** In caso di investimento in OICR collegati, non verranno applicate spese di sottoscrizione e rimborso delle parti degli OICR acquisiti.

Inoltre dalle commissioni di gestione e di incentivo spettanti alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione e di incentivo a carico del Fondo applicata alla quota-parte investita nell'OICR collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore dell'OICR collegato stesso.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

### 1) Partecipazione al Fondo

#### 1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura di Borsa Italiana S.p.A..
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della successiva sezione 1.2 "Modalità di sottoscrizione") provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni, con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
  - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
  - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
  - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

#### 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante
  - versamento in un'unica soluzione a favore del conto corrente intestato a "Mediobanca SGR S.p.A.- Rubrica Fondo Mediobanca Diversified Income in essere presso il Depositario. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a € 100;
  - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3. Tale modalità di partecipazione non è consentita per le Classi A, C ed F;
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR;
  - per il tramite dei Collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 7;
  - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti incaricati del collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore. I Soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati, qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori. Il Soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
  - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva Sezione 6 "Rimborso delle quote";
  - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
    - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione e rimborso di cui alla successiva Sezione 6 "Rimborso delle quote";
    - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva Sezione 6 "Rimborso delle quote";I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:
    - (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
    - (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accredita, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati all'art. 3, Regime delle spese della precedente Sezione B "Caratteristiche del prodotto") sul Conto Tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del Depositario - addebita per pari importo il Conto Tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2) Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti. In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5 del presente articolo, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:
  - assegno bancario o circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
  - bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
  - addebito su conto corrente presso ente mandatario e a favore di quest'ultimo.
7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2) Quote e certificati di partecipazione.
8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

### 1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di Classe B, D, G, e GD può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo "PAC", che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:
  - il valore complessivo dell'investimento;
  - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
  - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
  - l'importo corrispondente ad un numero di versamenti che - in funzione dell'importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l'importo minimo iniziale di 100,00 euro previsto.
3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti mensili/4 versamenti trimestrali ed un massimo di 360 versamenti mensili/120 versamenti trimestrali.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100,00 euro nel caso di versamento mensile (ovvero uguale a 300,00 euro, incrementabile di un importo uguale o multiplo di 100,00 euro), nel caso di versamento trimestrale, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati, purché pari o multipli del versamento unitario prescelto. I versamenti anticipati comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 6 della sezione 1.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
  - della durata residua del Piano;
  - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
  - della cadenza dei versamenti.
 Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR e saranno operative dalla data della prima operazione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

## 2) Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi esclusivamente in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal sesto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso - laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra - la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi eventualmente emessi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## 3) Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni, sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la propria attività, ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.  
La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento, approvata dalla Banca d'Italia, e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

## 4) Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano esplicitamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

## 5) Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica, con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, un comunicato stampa, contenente un'ideone informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## 6) Rimborso delle quote

### 6.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari.
5. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non sia prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
  - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatori, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
 Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra, il Depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del Depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del Depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede - sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta - al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
10. La SGR ha facoltà di sospendere, per un periodo non superiore ad un mese, il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda mobilitazioni che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

### 6.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico, ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra - per il tramite dell'ente mandatario con uno dei mezzi di pagamento indicati al punto 6, della Sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote di cui sopra.

## 7) Modalità di regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## 8) Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di liquidazione della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera sono sospese l'emissione ed il rimborso delle quote;
  - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
  - f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
  - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
  - h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
  - i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.